

Lettera A

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art 1 - Denominazione, sede e colori sociali

1. l'Associazione è denominata "Associazione Dilettantistica Circolo Vela Cernobbio" con sede a Cernobbio (CO) in via Regina n 2.
2. I colori sociali sono il Blu e il Rosso.

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dello sport della vela mediante l'organizzazione di corsi di scuola-vela nonché di tutti gli altri sport dell'acqua intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro svolgere, l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela.
3. E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni a cui intenderà aderire e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazioni stesse

dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.4- Soci

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa, avendone i requisiti più oltre descritti. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
5. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato

minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7. Fermo restando il principio di uniformità del rapporto associativo, i Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci onorari
- Soci effettivi
- Soci juniores

Art. 5 - Soci onorari

1. I Soci onorari sono le persone fisiche, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che l'Assemblea dei Soci o, per delega di quest'ultima, il Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare per il riconoscimento di particolari titoli di merito.

2. I Soci onorari non sono tenuti a versare alcun contributo annuo ma partecipano con diritto di voto deliberativo alle assemblee indette dall'associazione. Godono dei diritti previsti dallo Statuto in favore di tutti i soci.

Art. 6 - Soci effettivi

1. I Soci effettivi sono le persone fisiche maggiorenni dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che intendono partecipare all'attività sportiva dell'associazione e svolgere la stessa presso gli impianti dell'Associazione.

2. La loro ammissione all'Associazione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo

3. I Soci effettivi possono accedere a tutti gli spazi gestiti dall'associazione e fruire di tutti i servizi offerti.

Art. 7 – Soci juniores

1. I Soci juniores sono le persone fisiche minorenni che svolgono attività sportiva presso gli impianti dell'Associazione. Possono utilizzare tutte le attrezzature ed i servizi dell'associazione.

2. Esse vengono ammesse all'Associazione con le modalità di cui sub. 4

Art. 8 - Passaggio di categoria

1. I passaggi dei Soci da una categoria all'altra sono disciplinati da norme regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.
2. Le stesse norme potranno disciplinare l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali del circolo

Articolo 9 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal solo minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 10 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :
 - dimissione volontaria
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti' il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il solo che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti . Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 11 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il presidente
- il consiglio direttivo
- il collegio dei revisori dei conti

Articolo 12 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Articolo 13 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 14 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli

assodati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e in

seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo mediante affissione nella sede, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei

consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti

Art. 19 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) approva il programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo
- h) nomina, anche al di fuori del Consiglio Direttivo, il direttore sportivo il quale parteciperà alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, qualora non sia anche consigliere
- i) assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni
- j) amministra il patrimonio sociale e decide di tutte le questioni sodali che non siano di competenza dell'assemblea
- k) concede particolari agevolazioni ed esenzioni dalla quota associativa con specifica delibera motivata, per ragioni di particolare opportunità ed interesse del circolo

Art. 21 Il bilancio

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati
3. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, e in successione la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione
4. L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 22-11 Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è

il legale rappresentante in ogni evenienza

2. Il Presidente non può essere eletto se svolge la stessa carica in una associazione con attività analoga.

Art. 23 - Il Vice presidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 24 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Art. 27 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n°3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di

Como.

3. La parte die vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Como
5. L'arbitrato avrà sede in Como, ed il Collegio giudicherà ed adotterà in loco con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
6. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione di appartenenza

Art 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa

destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 - Revisori dei conti - Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non Soci.
2. I membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente, nella prima riunione successiva all'elezione.
3. Il Collegio dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art, 30 - Revisori dei conti - funzioni

- L-1 Revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla situazione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Associazione, provvedendo alla verifica della stessa, redigendo appositi verbali da trasmettere all'Assemblea.
2. I Revisori esaminano in particolare il bilancio preventivo ed il suo consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo specifica relazione sugli stessi, da trasmettere all'Assemblea dei Soci.
 3. I Revisori possono partecipare infine, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione, a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Cernobbio li 05 Dicembre 2006